

QUOTE CONTRIBUTIVE E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA

Le famiglie delle bambine e dei bambini che frequentano i Nidi d'Infanzia sezioni Primavera sono tenute al pagamento della quota d'iscrizione annuale e della **quota di contribuzione mensile**¹.

QUOTE CONTRIBUTIVE PER SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

La quota d'iscrizione annuale è di **€ 52,00**.

L'importo va pagato tramite PagoPa (indicazioni consultabili nel paragrafo "Modalità di pagamento") e non è rimborsabile in alcun caso.

- **Quote di contribuzione mensili per i residenti**

Le famiglie delle bambine e dei bambini residenti nel Comune di Milano possono fruire di quote di contribuzione agevolate in base al reddito familiare, presentando la certificazione ISEE Ordinario relativa ai redditi 2020², entro i termini previsti dall'Amministrazione e indicati nel Comunicato.

Ai fini dell'assegnazione della quota, l'ISEE Ordinario sottoscritto nell'anno 2022 è valido per tutto l'anno educativo e include il servizio offerto nel mese di luglio 2023.

I genitori non coniugati, che hanno riconosciuto la bambina e/o le bambine e/o il bambino e/o i bambini, sono tenuti a presentare un'unica certificazione comprendente i redditi 2020 di entrambi³.

Di seguito è possibile consultare le quote contributive mensili rapportate alla certificazione ISEE.

Indicatore ISEE	Quota contributiva mensile
da € 0,00 a € 6.500,00	gratuità
da € 6.500,01 a € 12.500,00	€ 103,00
da € 12.500,01 a € 27.000,00	€ 232,00
oltre € 27.000,00 e in caso di assenza dati ISEE	€ 465,00

- **Quote di contribuzione mensili per i non residenti**

Le famiglie delle bambine e dei bambini non residenti nel Comune di Milano non hanno diritto alla contribuzione agevolata. In questo caso, la quota mensile è di **€ 619,75**.

In caso di trasferimento di residenza fuori dal Comune di Milano durante l'anno educativo sarà assegnata una retta pari a **€ 619,75** mensili, con decorrenza **dal primo giorno del mese in cui avviene il cambio di residenza** risultante all'Anagrafe della Popolazione Residente.

La famiglia della bambina o del bambino è tenuta a dare immediata comunicazione della variazione intervenuta all'Unità Riscossione Volontaria Entrate e Rette Scolastiche, all'indirizzo entrate.rettidenidi@comune.milano.it.

Gli uffici competenti verificano la residenza degli iscritti ai servizi tramite interrogazione del *data-base* dell'Anagrafe comunale.

¹ Come stabilito dalla Delibera Consiliare n. 147/2000, dalla Delibera di Giunta n. 2983/2001, dalla Delibera di Giunta n. 830/2005 e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 74/2021.

² Rilasciata nell'anno 2022

³ Ai sensi dell'art. 7 del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE).

QUOTE CONTRIBUTIVE PER SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA

La quota d'iscrizione annuale è di € 52,00.

L'importo va pagato tramite PagoPa (indicazioni consultabili nel paragrafo "Pagamento" e non è rimborsabile in alcun caso.

• Quote di contribuzione mensili per i residenti

Le famiglie delle bambine e dei bambini residenti nel Comune di Milano possono fruire di quote di contribuzione agevolate in base al reddito familiare, presentando la certificazione ISEE Ordinario relativa ai redditi 2020⁴, entro i termini previsti dall'Amministrazione e indicati nel Comunicato.

Ai fini dell'assegnazione della quota, l'ISEE Ordinario sottoscritto nell'anno 2022 è valido per tutto l'anno educativo e include il servizio offerto nel mese di luglio 2023.

I genitori non coniugati, che hanno riconosciuto la bambina e/o le bambine e/o il bambino e/o i bambini, sono tenuti a presentare un'unica certificazione comprendente i redditi 2020 di entrambi⁵.

Di seguito è possibile consultare le quote contributive mensili rapportate alla certificazione ISEE.

Indicatore ISEE	Quota contributiva mensile
da € 0,00 a € 6.500,00	gratuità
da € 6.500,01 a € 12.500,00	€ 51,50
da € 12.500,01 a € 27.000,00	€ 116,00
oltre € 27.000,00 e in caso di assenza dati ISEE	€ 232,50

• Quote di contribuzione mensili per i non residenti

Le famiglie delle bambine e dei bambini non residenti nel Comune di Milano non hanno diritto alla contribuzione agevolata. In questo caso, la quota mensile è di € 309,88.

In caso di trasferimento di residenza fuori dal Comune di Milano durante l'anno educativo sarà assegnata una retta pari a € 309,88 mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui avviene il cambio di residenza risultante all'Anagrafe della Popolazione Residente.

La famiglia della bambina o del bambino è tenuta a dare immediata comunicazione della variazione intervenuta all'Unità Riscossione Volontaria Entrate e Rette Scolastiche, all'indirizzo entrate.reddenidi@comune.milano.it.

Gli uffici competenti verificano la residenza degli iscritti ai servizi tramite interrogazione dei *data base* in uso all' Anagrafe comunale.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Casi di riduzione	Misura del contributo
mancata frequenza o frequenza pari o inferiore a giorni 5 nel mese; la frequenza ridotta è attestata dal servizio sulla base dei registri di presenza	Il contributo è dovuto nella misura del 50%
mese di dicembre	Il contributo richiesto è pari al 50% della quota assegnata, indipendentemente dai giorni di frequenza effettiva
famiglie che hanno contemporaneamente più minori frequentanti i nidi d'infanzia (solo per i residenti)	<ul style="list-style-type: none">per il secondo minore utente del Servizio contributo pari al 30% della retta assegnataper ogni utente successivo al secondo contributo pari a € 52 mensili
minori in affido	il contributo è pari al 50% della retta dovuta
pagamento anticipato, in unica soluzione (si veda il paragrafo "Pagamento anticipato - rata unica")	riduzione del 10% sull'importo complessivo

⁴ Rilasciata nell'anno 2022

⁵ Ai sensi dell' art. 7 del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE).

Mese di luglio 2023

I genitori che intendono avvalersi della Sezione Estiva nel mese di luglio, dovranno presentare domanda di partecipazione entro i termini indicati dal Comunicato dell'Area Servizi all'Infanzia (emesso nel corso dell'anno educativo).

L'iscrizione al mese di luglio prevede il pagamento anticipato della quota relativa al periodo scelto dato che il servizio viene organizzato in base al numero degli iscritti.

La quota dovuta per il mese di luglio non è compresa nel pagamento annuale.

Gli utenti insolventi potranno presentare la domanda di partecipazione alla Sezione Estiva solo dopo avere regolarizzato la propria posizione contabile.

CERTIFICAZIONE ISEE

Con la sottoscrizione della D.S.U.⁶ 2022 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, la famiglia non è tenuta a presentare l'attestazione ISEE Ordinario al Comune di Milano e autorizza quest'ultimo ad acquisirne d'ufficio i dati dall'Inps.

Se la certificazione è stata redatta entro i termini previsti dall'Amministrazione e risulta priva di anomalie/omissioni non occorre presentare altra documentazione. In caso di rilevate anomalie/omissioni, verrà attribuita la quota massima (come indicato nella domanda d'iscrizione).

Qualora la D.S.U. sia sottoscritta successivamente, sarà necessario consegnarla alla segreteria del Nido; in caso contrario, verrà attribuita la quota massima (come indicato nella domanda d'iscrizione).

RITARDATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE

Se l'attestazione ISEE rilasciata nell'anno solare 2022 viene consegnata in corso d'anno educativo, la nuova quota decorrerà a partire dal mese di presentazione dell'attestazione stessa, se l'attestazione risulta priva di anomalie/omissioni.

La famiglia è tenuta a compilare il modulo di richiesta variazione quota, disponibile presso il nido o nella sezione "[Revisione quota](#)" del sito del Comune di Milano.

Sino a diversa comunicazione scritta da parte dell'Unità Riscossione Volontaria Entrate e Rette Scolastiche, alla famiglia spetta corrispondere il pagamento della quota assegnata.

• Controlli sulle attestazioni ISEE

Il Comune di Milano realizza controlli⁷ e verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni ISEE.

Nel caso dai controlli emerga la necessità di applicare una quota contributiva maggiore, si procederà con una segnalazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti di rilievo penale eventualmente conseguenti e, contestualmente, con il recupero delle somme non pagate e gravate della mora (10%).

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA

L'Unità Riscossione Volontaria Entrate e Rette Scolastiche provvede all'attribuzione della quota contributiva che il genitore/tutore/affidatario è tenuto a corrispondere con cadenza mensile.

L'importo della quota contributiva mensile verrà comunicato alle famiglie all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda di iscrizione e registrato sul data base in uso al Servizio.

La quota contributiva mensile non è frazionabile ed è riferita al periodo di erogazione del servizio:

per gli iscritti confermati (già frequentanti nell'anno precedente)	dal mese di settembre 2022
per i nuovi iscritti	dal mese in cui è fissata la data per l'inserimento

Il **periodo di inserimento** è considerato parte integrante del servizio; pertanto, non sono previste riduzioni della quota che è dovuta per l'intero mese, a prescindere dalla data di inserimento anche se la permanenza, della bambina e del bambino al servizio durante tale periodo dovesse essere limitata a pochi giorni e a poche ore (salvo mancata frequenza o frequenza pari o inferiore a 5 giorni nel mese. In questi casi, la quota mensile è ridotta del 50%).

La quota dovuta per il servizio Nido d'Infanzia/Sezione Primavera rappresenta un contributo, da parte delle famiglie a copertura parziale del costo complessivo del servizio offerto. Tale contributo, infatti, è stabilito tenendo conto di tutte le variabili che possono incidere sulla fruibilità del servizio (ad esempio: periodo d'inserimento, periodi di chiusura per festività, eventuali scioperi del personale). Accettando il posto, la famiglia si impegna al pagamento per intero della quota di contribuzione annuale o mediante versamenti a cadenza mensile, non frazionabili o riducibili in alcun caso salvo l'ipotesi di mancata frequenza o frequenza pari o inferiore a 5 giorni nel mese. In questi casi, la quota mensile è ridotta del 50%.

⁶ Dichiarazione Sostitutiva Unica

⁷ In applicazione degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000

SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE RATE DI CONTRIBUZIONE

Le date verranno comunicate via e-mail e pubblicate sul sito del Comune di Milano.

PAGAMENTO

Le quote contributive per i Nidi d'Infanzia e le Sezioni Primavera del Comune di Milano possono essere pagate esclusivamente tramite PagoPa⁸. I pagamenti corrisposti con mezzi di pagamento diversi da PagoPa non vengono acquisiti nella scheda contabile, ne consegue che non è possibile scaricare la Ricevuta Telematica.

L'importo mensile da corrispondere e la relativa scadenza sono indicate sull'Avviso di Pagamento PagoPa, inviato all'indirizzo di posta elettronica indicata al momento dell'iscrizione e registrato sul data-base in uso al Servizio.

Nel [Fascicolo del Cittadino](#), il genitore che ha iscritto la propria figlia o il proprio figlio può verificare l'indirizzo e-mail indicato e, se necessario, modificarlo.

Il versamento potrà essere eseguito scegliendo una tra le seguenti modalità:

- online sul sito del Comune dal Fascicolo del Cittadino, tramite la propria utenza SPID
- presso la propria Banca, in *home banking* (selezionando CBILL o PagoPa) o agli sportelli
- presso gli Uffici Postali
- presso le tabaccherie e gli esercizi aderenti al circuito PagoPa.

La famiglia della bambina e del bambino potrà verificare lo stato dei pagamenti delle quote contributive mensili nel Fascicolo del Cittadino.

Applicazione della mora in caso di ritardato versamento

In caso di ritardo nel pagamento della quota di contribuzione mensile, si applicano i diritti di mora⁹, come segue:

fino a 3 giorni di ritardo nel versamento	mora dello 0,5%
per un ritardo superiore a 3 giorni	mora del 10% .

Il conteggio dei giorni di ritardo comprende le domeniche e le festività.

- **Cessazione dei versamenti a seguito di dimissioni**

Il pagamento della quota contributiva cessa dal mese successivo alla dimissione presentata per iscritto dal genitore alla segreteria del servizio frequentato.

In assenza di comunicazione per iscritto le quote mensili dovranno essere corrisposte interamente.

PAGAMENTO ANTICIPATO - rata unica

Al momento dell'invio della quota della prima mensilità, verranno elaborati due PagoPa: uno riporterà la singola quota contributiva a cadenza mensile, l'altro riporterà l'importo totale dell'intero anno educativo. Le famiglie potranno scegliere una delle due forme di pagamento.

Il pagamento anticipato in unica soluzione dà diritto alla riduzione del 10% sull'intero ammontare (sconto già applicato nell'Avviso) solo se effettuato tassativamente entro la data di scadenza riportata nell'avviso.

In caso di pagamento in ritardo, il diritto alla riduzione viene meno.

In caso di pagamento anticipato in un'unica soluzione non si applica la riduzione del 50% per **mancata frequenza o frequenza pari o inferiore a giorni 5 nel mese**.

L'importo del mese di dicembre è già calcolato nella misura del 50%.

Non è compreso il mese di luglio.

Per il pagamento anticipato in un'unica soluzione è ammesso il rimborso solo nell'ipotesi in cui la rinuncia al posto avvenga entro 3 mesi dalla data di inserimento, fermo restando quanto dovuto per il periodo frequentato.

Per dimissioni successive a tale termine non è previsto alcun rimborso.

⁸ PagoPA è il sistema per i pagamenti elettronici adottato dalle Pubbliche Amministrazioni

⁹ Nella misura prevista dalla Delibera Consiliare n. 147/2000

INTESTATARIO AVVISO DI PAGAMENTO

L'Avviso di Pagamento PagoPa viene intestato al genitore/tutore indicato nella domanda di iscrizione (alla voce Informazioni Pagamento) e registrato sul database del Servizio.

Solamente l'intestatario del pagamento può utilizzarne la ricevuta per fruire di specifiche agevolazioni (ad esempio Bonus Nido INPS, Welfare aziendale, ecc).

Nel [Fascicolo del Cittadino](#), il genitore che ha iscritto la propria figlia o il proprio figlio può verificare il nominativo dell'intestatario del pagamento ed eventualmente modificarlo, selezionandone uno nuovo.

Il nuovo intestatario potrà essere un genitore appartenente al nucleo familiare, oppure extra-nucleo, purché dichiarato in fase di iscrizione.

Il cambio del nominativo del genitore pagatore avrà effetto a partire dal primo avviso successivo alla modifica dei dati.

RICEVUTA TELEMATICA

Solo il pagamento effettuato tramite il circuito Pago PA permette di generare la Ricevuta Telematica.

Nella [sezione dedicata](#) del sito del Comune è possibile scaricare e stampare la Ricevuta Telematica con i dati riportati nell'Avviso di Pagamento (Codice di avviso di pagamento – IUV e Codice Fiscale dell'intestatario dell'Avviso di Pagamento).

La Ricevuta Telematica ha valore liberatorio¹⁰ e può essere utilizzata come attestazione dell'avvenuto versamento per giustificare le spese sostenute (ad esempio: dichiarazione dei redditi – Bonus Asilo Nido INPS).

Si consiglia di conservare le ricevute dei pagamenti per un periodo non inferiore ai 5 anni, così come previsto dalla Legge.

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTI

Se la famiglia avesse necessità di ricevere certificazione del pagamento delle rette per esigenze particolari, può farne richiesta indirizzando un' e-mail all'indirizzo di posta elettronica: entrate.reddenidi@comune.milano.it specificando:

- nome e cognome della bambina o del bambino
- servizio frequentato
- persona a cui deve essere intestata la certificazione (nominativo genitore intestatario Avviso PagoPa)
- motivo della richiesta
- periodo di riferimento
- numero di telefono.

L'istanza dovrà pervenire con almeno 30 giorni di anticipo; l'attestazione dovrà essere ritirata presso la sede di via Silvio Pellico 16, previo avviso via e-mail da parte dell'Ufficio e consegna della marca da bollo.

L'importo totale pagato nell'anno fiscale di competenza è trasmesso, a cura dell' Ufficio, direttamente all'Agenzia delle Entrate.

BONUS ASILO NIDO INPS 2022

Il Bonus Asilo Nido INPS, concesso ed erogato da INPS, è una misura a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido/sezioni primavera.

Per l'anno 2022, le domande possono essere presentate entro il 31/12/2022 (il riferimento è l'anno solare) dal genitore intestatario degli avvisi di pagamento PagoPa (pagatore), attraverso il [sito INPS](#) o patronati.

Il contributo viene erogato da Inps a fronte della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

- Ricevuta telematica

Anche nel caso di richiesta di Bonus Asilo Nido INPS, è necessario presentare le ricevute telematiche dei pagamenti avvenuti tramite circuito pagoPA. Nella [pagina dedicata del sito](#) è possibile scaricare e stampare le proprie ricevute telematiche, indicando il codice Avviso di pagamento - IUV (004000...) e il Codice Fiscale del genitore intestatario del pagamento, entrambi indicati nell'Avviso di pagamento pagoPA ricevuto.

La Ricevuta Telematica è un vero e proprio documento di quietanza che certifica la transazione con valore liberatorio e contiene l'indicazione di tutti i dati richiesti da INPS per l'erogazione del Bonus Asilo Nido INPS (denominazione/partita iva del Nido che coincide con quella del Comune di Milano, il codice fiscale della bambina o del bambino frequentante, il mese di riferimento, gli estremi di pagamento, il codice fiscale del genitore che sostiene l'onere della retta).

Importante

Ai fini della domanda di Bonus Asilo Nido INPS:

- il codice fiscale/partita iva del Nido da indicare nella domanda di Bonus Asilo Nido INPS è quello del Comune di Milano: 01199250158;
- le ricevute telematiche emesse dal Comune di Milano a seguito di pagamento dell'avviso di pagamento pagoPA sono prive di bollo;
- la quota contributiva relativa al servizio Nido d'Infanzia (comprensiva della refezione) è esente iva (ex art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/1972).

¹⁰ Si tratta di un vero e proprio documento di quietanza che certifica la transazione

Sul sito del Comune di Milano al link www.comune.milano.it/servizi/ricevuta-telematica si possono scaricare e stampare le Ricevute Telematiche dei pagamenti effettuati tramite circuito pagoPA.

Per scaricare la Ricevuta Telematica è necessario indicare il codice Avviso di pagamento - IUV (004000...) e il Codice Fiscale del genitore intestatario del pagamento, dati entrambi indicati nell'Avviso di pagamento pagoPA ricevuto.

La Ricevuta Telematica è un vero e proprio documento di quietanza che certifica la transazione con valore liberatorio e contiene l'indicazione di tutti i dati richiesti da INPS per l'erogazione del Bonus Asilo Nido INPS (denominazione/partita iva del Nido che coincide con quella del Comune di Milano, il codice fiscale della bambina o del bambino frequentante, il mese di riferimento, gli estremi di pagamento, il codice fiscale del genitore che sostiene l'onere della retta).

Ai fini della domanda di Bonus Asilo Nido INPS:

- il codice fiscale/partita iva del Nido da indicare nella domanda di Bonus Asilo Nido INPS è quello del Comune di Milano 01199250158;
- le ricevute telematiche emesse dal Comune di Milano a seguito di pagamento dell'avviso di pagamento pagoPA sono prive di bollo;
- la quota contributiva relativa al servizio Nido d'Infanzia (comprensiva della refezione) è esente iva ex art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/1972.

L'importo del contributo è stabilito da INPS sulla base del valore dell'ISEE Ordinario per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Informazioni e dettagli per l'accesso al Bonus possono essere consultati nella [sezione dedicata del sito dell'INPS](#).

Per l'anno 2023 occorre attendere le determinazioni di INPS, per eventuale conferma dell'erogazione del Bonus Asilo Nido INPS.

EMERGENZA SANITARIA COVID-19

In coerenza con il DL del 24 marzo 22 n. 24, non sono più previste chiusure di sezione Nido per casi COVID - 19, né previste situazioni di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche che determinino abbattimento di retta dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19

REVISIONE DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA IN CORSO D'ANNO

Dall'inizio dell'anno educativo e sino al 30 aprile 2023, le famiglie residenti nel Comune di Milano che attestino documentate situazioni di difficoltà socioeconomica, possono presentare istanza di revisione della quota attribuita in corso d'anno per le motivazioni specificate di seguito:

- Perdita del lavoro
 - a. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa
 - b. lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU e che dimostri di essere stato occupato per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro
 - c. lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Le richieste di revisione di cui alle lettere **a), b), c)** devono essere corredate da un ISEE CORRENTE rilasciata dal CAF dal quale deve risultare una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente e dalla documentazione indicata nella modulistica appositamente prevista.

Non saranno presi in considerazione ISEE CORRENTE rilasciati per variazione patrimoniale.

Laddove non sia stata chiesta in precedenza l'ISEE ORDINARIA, sarà necessario acquisire l'attestazione ISEE ORDINARIA e ISEE CORRENTE.

- Situazione di disagio socio-economico
 - d. situazione di disagio socio-economico attestata dai Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Milano
 - e. altra situazione di disagio socio-economico, anche pregressa, non in carico ai servizi socio assistenziali e debitamente documentata.

Le richieste di revisione di cui alle lettere **d) ed e)** devono essere corredate da nuova DSU ISEE ORDINARIA rilasciata dai CAF.

Le famiglie (in carico o non ai servizi sociali del Comune di Milano) con particolare situazione di disagio economico anche pregressa, possono presentare richiesta di gratuità del servizio in corso d'anno, allegando alla stessa, oltre alla documentazione che giustifica il disagio economico, una nuova attestazione ISEE ORDINARIA.

- Altri casi in cui può essere richiesta una revisione della quota
 - f. variazione dei componenti della famiglia, risultante dai registri anagrafici e non riguardante l'uscita dalla famiglia di uno dei due genitori
 - g. attribuzione della quota contributiva viziata da errori materiali e/o di compilazione
 - h. attribuzione della quota contributiva viziata da palesi irregolarità o illegittimità.

Le richieste di revisione di cui alle lettere **f), g), h)** devono essere corredate da nuova DSU ISEE ORDINARIA.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione attestante gli atti, fatti o stati di cui ai punti **a,b,c,d,e,f,g,h** anche nel caso in cui sia stato presentato un ISEE CORRENTE o una nuova DSU ISEE ORDINARIA.

Maggiori informazioni rispetto ai casi previsti per i quali si può richiedere la revisione della quota sono contenute nei moduli consultabili nella [pagina dedicata](#) del sito del Comune di Milano.

Le domande sono poste al vaglio di un'apposita Commissione di valutazione previa verifica da parte dell'ufficio comunale preposto in merito al controllo sulla veridicità e/o correttezza delle DSU ISEE presentate a corredo dell'istanza.

La decisione della Commissione sarà comunicata agli interessati e, in caso di accoglimento, potrà essere applicata la riduzione della quota assegnata o la gratuità. In caso contrario verrà comunicato agli interessati il diniego dell'istanza per insussistenza dei requisiti necessari.

Casi esclusi dalla revisione della quota contributiva

- richieste che siano causate da variazioni solo transitorie del flusso reddituale, a seguito di modifiche temporanee dell'orario di lavoro (comprese le astensioni facoltative)
- richieste basate su variazioni reddituali da trasformazione dell'orario di lavoro per libera decisione del richiedente (passaggio volontario da full time a part time etc.)
- richieste che si basino su variazioni dovute alla naturale irregolarità del ciclo d'affari dei lavoratori autonomi.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA QUOTA

Per richiedere la revisione della quota contributiva in corso d'anno, e comunque non oltre il 30 aprile 2023, è necessario:

- presentare la richiesta sottoscrivendo il modulo disponibile nella [pagina dedicata](#) del sito del Comune di Milano
- allegare alla domanda i documenti richiesti includendo, nei casi previsti, attestazione ISEE ORDINARIA e/o attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità e rilasciate ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 15/1 2/2013 in vigore dal 01/01/2015.
- inoltrare la domanda con la documentazione richiesta all'indirizzo di posta elettronica entrate.rettenedi@comune.milano.it.

In caso di accoglimento delle richieste, la decorrenza del beneficio avrà validità dal mese di presentazione dell'istanza e non sarà retroattiva. In attesa dell'esito, la famiglia è **tenuta al pagamento della quota già assegnata**.

Il Comune procederà agli accertamenti di legge per verificare la veridicità dei dati e delle notizie autocertificate, anche in tempi successivi alla fruizione del beneficio, secondo il dettato del D.P.R. 445/2000.

MANCATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento della quota di contribuzione darà luogo all'emissione, da parte dell'Amministrazione comunale, di solleciti di pagamento maggiorati del costo delle spese postali e amministrative sostenute.

Qualora il debito dovesse perdurare e senza che sia intervenuto il pagamento, il Comune di Milano avvierà la procedura per la Riscossione Coattiva di tali entrate, gravate da interessi e oneri di riscossione.

INFORMAZIONI UTILI

Ulteriori chiarimenti e informazioni possono essere richiesti all'infoline 02.02.02.

In alternativa, è possibile contattare gli uffici preposti al numero telefonico:

- 02 884.62688, il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

oppure inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica:

- entrate.rettenedi@comune.milano.it

avendo cura di specificare COGNOME e NOME della bambina o del bambino, nonché il SERVIZIO FREQUENTATO.

INFORMATIVA PRIVACY

In relazione alle Informazioni sulle quote contributive sopra riportate si informano gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e in coerenza con il D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018 che il trattamento dei dati è effettuato dal Comune di Milano quale Titolare del trattamento.

Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative già rese con i comunicati dell'Area Servizi all'Infanzia n. 10 del 9 dicembre 2021 (Confermati anno educativo 2022_2023), n.1 del 28/01/2022 (Iscrizione ai Servizi all'Infanzia - anno educativo 2022_2023).

Il Direttore di Area
f.to Dott. Andrea Lanzi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale delle presenti "Informazioni" ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente copia di n. 8 pagine è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto digitalmente.

Area Incassi e Riscossione Volontaria
Unità Riscossione Volontaria Entrate e Rette Scolastiche
Via Silvio Pellico, 16 - 20131 Milano
Mail: entrate.rettenedi@comune.milano.it